

« QUAESTUS OMNIS PATRIBUS INDECORUS »

1. — Fu, con ogni probabilità, nel 218 a. C., l'anno di inizio della seconda guerra punica, che i *concilia plebis tributa* votarono, su proposta di un oscuro tribuno Q. Claudio, la *lex Claudia de senatoribus*¹. Caio Flaminio, l'unico membro del senato che la sostenne, si procurò antipatie profondissime tra i suoi colleghi, ma lucrò un largo favore popolare. Di esso si valse subito dopo per ottenere il consolato nel successivo 217 a. C., anno in cui avrebbe peraltro subito la clamorosa sconfitta del Trasimeno².

È appunto dalla menzione di Flaminio che prende spunto Tito Livio (21.63.3-4) per darci notizia, quasi incidentalmente, della *lex Claudia* e del suo contenuto.

*... invisus Flaminius etiam patribus ob novam legem, quam Q. Claudius tr. pl. adversus senatum atque uno patre adiuvante C. Flaminio tulerat, ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet. id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis patribus indecorus visus. res per summam contentionem acta invidiam apud nobilitatem suasori legis Flaminio, favorem apud plebem alterumque inde consulatum peperit*³.

* In *Labeo* 28 (1982) 7 ss.

¹ G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962) 247 s. (che attribuisce dubitativamente la legge al 218); F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a. C.* (1962) 215 ss., con bibliografia precedente; Z. YAVETZ, *The Policy of Caius Flaminius and the plebiscitum Claudianum*, in *ATHL.* 50 (1962) 325 ss.; Cl. NICOLET, *Économie, société et institutions au II^e siècle av. J.-C.: de la «lex Claudia» à l'«ager exceptus»*, in *Annales* 35 (1980) 871 ss., con altra bibliografia.

² Per tutti, da ultimo: M. CARY e H. H. SCULLARD, *Storia di Roma* (trad. it. 1981) 1.294 s. Cfr. Liv. 21.63 e 22.5-6.

³ Liv. 21.63, si ricordi, presenta C. Flaminio come *consul designatus* per il fatale 217, che si apprestava ad assumere il comando delle legioni che svernavano a Piacenza, essendo perfettamente conscio dell'ostilità dei senatori, nonché timoroso che potessero in essere qualche manovra per trattenerlo nell'urbe: ecco perché spiega incidentalmen-

Senza perderci nella vastissima letteratura relativa alla *lex Claudia*, sarà bene avvertire « in limine » che i principali indirizzi interpretativi della stessa e della sua rilevanza nella storia della *libera respublica* sono due. Un primo indirizzo è nel senso suggerito proprio da Livio, nel senso cioè che la legge sia stata un atto eminentemente politico, inteso a contrastare la tendenza della *nobilitas* senatoria ad occuparsi anche di traffici marittimi e ad aumentare anche per questa via la sua strapotenza⁴. Un secondo indirizzo è nel senso che la legge abbia avuto un preciso obbiettivo economico e sia stata volta ad evitare la concorrenza del ceto senatorio con la nascente borghesia mercantile, nonché forse anche a distogliere la borghesia mercantile dall'ambizione di partecipare al governo della repubblica⁵.

L'uno e l'altro indirizzo interpretativo sono pienamente plausibili (e addirittura tra loro conciliabili) in astratto. Non lo sono però in concreto, sul piano cioè della realtà storica. Il che non si dice perché la *lex Claudia* fosse verosimilmente solo una *lex imperfecta*, priva di implicazioni di nullità e di comminatorie di pena⁶. Lo si dice piuttosto perché la *lex Claudia* lasciò, in quanto tale, tanto poca traccia nella storia di Roma, che Catone non vi allude nel *de agricultura* o altrove⁷, che altre allusioni ad essa sono piuttosto improponibili⁸, che infine lo stesso Cicerone, se pur ad essa in qualche modo si riferisce, la include nel novero delle *leges antiquae et mortuae*⁹.

te il motivo più recente per cui Flaminio era in viso ai senatori suoi colleghi. Sul punto, da ultimo: J. UNGERN-STERNBERG, *Das Ende des Ständekampfes*, in *Fs. Vittinghoff* (1980) 101 ss., spec. 103 s. Si noti che C. Flaminio, abbia o non abbia parlato in favore del progetto di Claudio in senato, viene indicato da Livio come « *suasor* » del *plebiscitum* (nelle *contiones* di piazza che precedettero la votazione): cosa perfettamente naturale, dato che Flaminio era plebeo (ed era stato *tribunus plebis*).

⁴ Da ultimo, NICOLET (nt. 1) 878 ss.

⁵ Particolarmente, CÀSSOLA (nt. 1) 215 s. V. anche: E. GABBA, *Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I a. C.*, in *Roman Seaborn Commerce* (*Mem. Amer. Academy in Rome* 36 [1980]) 91 s.

⁶ In questo senso, dubitativamente, NICOLET (nt. 1) 879 e 893 nt. 13, che avanza anche l'ipotesi alternativa di un rinvio degli infrattori all'*arbitrium* dei *censores* per eventuali sanzioni.

⁷ GABBA (nt. 5) 91, che peraltro erra nell'affermare che il plebiscito Claudio « durava in vigore ancora all'età dei Severi ». In età severiana vigeva il divieto di *navem in quaestum habere* posto dalla *lex Iulia repetundarum*.

⁸ NICOLET (nt. 1) 880, con riferimento a Polib. 6.13.3.

⁹ Cfr. Cic. in *Verr.* 2.5.18.45 e, in proposito, M. D'ORTA, *Il divieto per i senatori di possedere navi « ex lege Iulia de pecuniis repetundis »*, in *Ann. Ist. St. Storici* 5 (1976-78) estr. 5 ss.

La verità, a mio avviso, è che la *lex Claudia* non fu in alcun modo la causa iniziale del processo di differenziazione sociale che avrebbe portato, oltre un secolo dopo, a distinguere tra *ordo senatorius* e *ordo equester*¹⁰. Di quel processo di differenziazione in avvio essa fu solo uno dei primi indizi. Ma la ragione per cui essa fu emanata, e a distanza di pochi anni poté essere tanto facilmente dimenticata, fu una ragione di politica contingente strettamente connessa con la seconda guerra punica.

2. — La lettura del passo di Livio dà netta l'impressione che lo storiografo abbia appreso da buona fonte il contenuto, se non proprio il testo, dell'antica *lex Claudia*.

La legge vietò, dunque, ai senatori ed ai figli loro (*cuive senator pater fuisset*) di « *habere* » navi atte a tenere il mare, che avessero « *stazza* », capacità superiore alle trecento anfore, cioè, si calcola, possibilità di caricare più di 24.000 libbre romane (80 libbre per anfora), pari ad 8 tonnellate (circa)¹¹. Pienamente accettabile, anche se non strettamente necessaria, è l'ipotesi che il testo originario abbia fatto precedere alla menzione dei senatori e relativi figli un elenco dettagliato delle cariche elettive di governo, alla maniera di ciò che possiamo constatare « *de visu* » nella legge epigrafica delle così dette « *tabulae Bembinae* », di cui torneremo a parlare tra poco¹². L'elencazione avrebbe dato modo di includere nell'ipotesi di legge anche i membri del ceto dirigente non ammessi (o non ancora ammessi) in senato. Ma non è tanto questo che importa. Importa, piuttosto, precisare due punti, che sono tra loro anche in qualche modo collegati: il senso di « *habere navem maritimam* » e il senso di « *cuive senator pater fuisset* ».

¹⁰ Sul tema: A. GUARINO, *Storia del dir. romano*⁶ (1981) n. 79; Id., *La coerenza di Publio Mucio* (1981) 79 ss.

¹¹ F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma* (1979) 126, che parla però di « portata ».

¹² NICOLET (nt. 1) 879 e 893 nt. 13. Il testo (integrato) di CIL. 1² n. 583.2 (cfr. FIRA. 12.85 s.) è: *... ab eo qui dictator, co(n)s(ul), pr(a)etor, mag(ister) eq(uitum), cens(or), ad(ilis), trib(unus) pl(ebei), q(ua)estor, IIIvir cap(it)alis, IIIvir a(gre)is d(ande)is a(dsignand)is, trib(unus) mil(itum) l(egionibus) IIII primis aliqua earum fuerit, queive filius eorum quouis erit, queive ipse vel quouis pater senator siet rell.* Non vedo il motivo per cui questa dettagliata elencazione dei soggetti attivi (taluni anche non senatori) del *crimen repetundarum* (per la quale v. tuttavia C. VENTURINI, *Studi sul « crimen repetundarum » nell'età repubblicana* [1979] 91 ss.) « *ruine à peu près* » l'ipotesi, su cui ritornerò *infra* n. 5, secondo cui tra i *negotiatores* romani del II-I sec. a. C. vi erano anche elementi di provenienza nobile.

A me sembra, tanto per cominciare, che « *habere navem maritimam* » non possa essere semplicisticamente tradotto con « possedere », o con « avere in proprietà (*dominium ex iure civili*) », o con « avere in disponibilità secondo il *ius civile* » (quindi, anche in uso, in comodato in *locatio-conductio*) una nave marittima, cioè atta alla navigazione per mare (navigazione ben diversa e più complessa, come tutti sanno, della navigazione su fiume)¹³. Il concetto adombrato dalla locuzione è quello di allestire, di apprestare alla navigazione, tecnicamente di « armare » una nave marittima: quindi di essere colui che, avendola costruita oppure no, essendone il *dominus* oppure no, quella nave sia in grado di utilizzarla, a proprio nome e rischio, per un viaggio di mare. Non alla costruzione o alla proprietà navale ha alluso il legislatore, ma ha presumibilmente voluto riferirsi all'armamento, all'impiego economico, alla gestione di impresa tipica (e a quei tempi già autorevolmente diffusa) dell'*exercitor navis*¹⁴.

La congettura è avvalorata dal fatto che la legge interdice lo « *habere navem maritimam* » non solo a chi segga in senato, ma « *cuius senator pater fuisset* ». A tutta prima, la locuzione può, indurre per via del « *fuisset* », a coinvolgere nel divieto tutti i « nati da senatori », siano essi tuttora in loro *potestas*, siano essi *emancipati* (o dati in adozione ad altre famiglie), siano essi infine i successori *sui iuris*, ma non entrati nella vita politica, di un senatore defunto o *capite minutus*. Senonché è proprio il confronto col testo epigrafico della *lex repetundarum* di un secolo dopo ed è proprio la lettura di quanto è scritto nel *fragmentum Pauli Leidense* a proposito della successiva *lex repetundarum* del 59 a. C., che spingono, in definitiva, a ridurre i « nati da senatori » della *lex Claudia* ai soli figli *in potestate* di senatori viventi. Nella legge epigrafica il riferimento è, infatti, a « *quius pater senator siet* »¹⁵ e nel frammento di Leiden si parla di « *senatores parentesve eorum in quorum potestate sunt* »¹⁶. Se il divieto di « *habere navem maritimam* » si applica, a parte i senatori, ai soli figli loro *in potestate*, il riferimento all'impresa marittima è confermato, essendo ben noto che l'impresa ma-

¹³ Per tutti: J. ROUGÉ, *Navi e navigazione nell'antichità* (tr. it. 1977). V. anche: DE MARTINO (nt. 11) 132 s.

¹⁴ Sull'*exercitor navis* e sull'armamento in genere: A. I. M. MEYER-TERMEER, *Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht* (1978), con bibliografia.

¹⁵ *Retro* nt. 12.

¹⁶ *Fr. Pauli Leidense* l. 7-8.

